

- il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, ha violato gli artt. 49 e 50 in combinato disposto con l'art. 220 del Trattato sull'Unione europea (versione consolidata);
- il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, non ha tenuto conto dell'abuso di potere da parte dell'UAMI.

(<sup>1</sup>) Prima direttiva del Consiglio 89/104/CEE 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).

### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Gand (Belgio) l'8 gennaio 2009 — Erotic Center BVBA/Stato belga**

**(Causa C-3/09)**

(2009/C 82/20)

*Lingua processuale: l'olandese*

#### **Giudice del rinvio**

Cour d'appel di Gand

#### **Parti**

*Ricorrente:* Erotic Center BVBA

*Convenuto:* Stato belga

#### **Questione pregiudiziale**

Se una cabina consistente in uno spazio che può essere chiuso, che può contenere solo una persona, in cui questa persona può guardare film, su uno schermo televisivo, previo pagamento e in cui detta persona avvia personalmente la proiezione mediante inserimento di denaro, ha la scelta tra diverse pellicole e durante il tempo pagato può continuamente modificare la scelta dei film proiettati, debba essere considerata come un «cinema», ai sensi della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE (<sup>1</sup>), allegato H, categoria 7 (nel frattempo divenuto: allegato III, n. 7, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (<sup>2</sup>)).

(<sup>1</sup>) Direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

### **Impugnazione proposta l'8 gennaio 2009 da Gerasimos Potamianos avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 15 ottobre 2008, causa T-160/04, Potamianos/Commissione**

**(Causa C-4/09 P)**

(2009/C 82/21)

*Lingua processuale: il francese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Gerasimos Potamianos (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee

#### **Conclusioni del ricorrente**

- Annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 15 ottobre 2008, nella causa T-160/04 (Potamianos/Commissione), con la quale il Tribunale ha respinto tutti i capi del suo ricorso 26 aprile 2004 proposto contro la decisione dell'autorità autorizzata a concludere contratti di assunzione (AACC) di non prorogare il suo contratto di agente temporaneo;
- annullare la decisione dell'AACC di non rinnovare il suo contratto di agente temporaneo;
- condannare la convenuta alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

#### **Motivi e principali argomenti**

Con la sua impugnazione, il ricorrente formula quattro addebiti a sostegno del ricorso.

Secondo il primo addebito, sarebbe scorretta l'interpretazione del Tribunale in base alla quale il mancato rinnovo del suo contratto di agente temporaneo si fondava su ragioni connesse con l'interesse del servizio. Infatti, i superiori gerarchici del ricorrente avrebbero più volte domandato la proroga del suo contratto. Indizi oggettivi, pertinenti e concordanti consentirebbero, al contrario, di stabilire che l'applicazione della regola «anticumulo», che fissa a massimo sei anni la durata del contratto di un agente temporaneo, costituiva il solo fondamento della decisione del mancato rinnovamento in esame.

Con il secondo addebito, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che egli non avesse presentato la candidatura per l'impiego di cui trattasi, mentre egli, nel rispetto dei termini, aveva domandato la proroga del suo contratto e reiterato la sua richiesta anche dopo la pubblicazione dell'avviso di posto vacante.

Con il suo terzo addebito, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che non esistesse uno sviamento di potere da parte dell'AACC. Lo scopo dichiarato del ricorso agli agenti temporanei era, infatti, di ridurre il numero di posti vacanti in seno alla Commissione e, in particolare, di rimediare alla carenza di vincitori di concorso.

Orbene, quest'ultimo obiettivo non sarebbe stato affatto raggiunto con il diniego di proroga del contratto del ricorrente in seguito all'applicazione della regola «anticumulo», poiché il suo posto sarebbe stato pubblicato prima di qualunque pubblicazione delle liste di concorso. Inoltre, per tale posto, un altro agente temporaneo sarebbe stato assunto per un lungo periodo, mentre i contratti di tutti gli altri agenti temporanei assunti per un breve periodo nella stessa direzione sarebbero stati prorogati d'ufficio senza previa pubblicazione dei loro posti.

Infine, il principio di uguaglianza sarebbe stato violato, poiché tutti gli altri agenti temporanei che si trovavano in una situazione simile, ad eccezione della loro anzianità, avrebbero visto prorogato il proprio contratto senza che i loro posti fossero stati pubblicati, contrariamente al procedimento che sarebbe stato adottato nel suo caso. In tale contesto, l'onere della prova sarebbe stato erroneamente invertito nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, poiché spettava alla convenuta — e non al ricorrente — dimostrare l'osservanza delle norme da essa stessa stabilite.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien (Austria) il 15 gennaio 2009 — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade S.A.**

(Causa C-19/09)

(2009/C 82/22)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Wien

**Parti**

*Ricorrente:* Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

*Convenuta:* Silva Trade S.A.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) a) Se l'art. 5, n. 1, lett. b, secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001<sup>(1)</sup>, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»),

sia applicabile, nel caso di un contratto di prestazione di servizi, anche quando i servizi siano prestati, conformemente al contratto, in più Stati membri.

In caso di risposta affermativa a tale questione:

Se la disposizione di cui sopra debba essere interpretata nel senso, che

- b) il luogo di esecuzione dell'obbligazione caratteristica debba essere determinato in base al luogo in cui si svolge l'attività principale del prestatore dei servizi — da valutarsi in funzione dell'importanza dell'attività e del tempo ad essa dedicato;
- c) nel caso risulti impossibile determinare il luogo in cui si svolge l'attività principale, il ricorso relativo a tutte le pretese derivanti da un contratto possa essere proposto, a scelta del ricorrente, in ciascun luogo di prestazione dei servizi all'interno della Comunità.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se nel caso di un contratto di prestazione di servizi, l'art. 5, n. 1, lett. a, del regolamento Bruxelles I, sia applicabile anche quando i servizi siano prestati, conformemente al contratto, in una pluralità di Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU 2001, L 12, pag. 1.

**Ricorso proposto il 15 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese**

(Causa C-20/09)

(2009/C 82/23)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e A. Caeiros, agenti)

*Convenuta:* Repubblica portoghese

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che la Repubblica portoghese, per il fatto di aver previsto, nell'ambito della regolarizzazione ai sensi della legge n. 39-A/2005, un trattamento fiscale preferenziale per i titoli di debito pubblico emessi unicamente dallo Stato portoghese, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 56, CE e 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.